Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 febbraio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r.; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Addì 12 febbraio 1954, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il Sig. Holger Oluf Quistgaard Bech, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Danimarca.

(775)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 11 *aprile* 1953
registrato alla Corte dei conti il 31 *agosto* 1953
registro n. 83 *Presidenza, foglio n.* 11

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

Don MONARI Elio fu Agusto e di Ori Luigia, da Spilamberto (Modena), classe 1913, cappellano, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ministro di cristiana carità e patriota di sicura fede, subito dopo l'armistizio si prodigava con solerte e generosa attività nel soccorrere internati italiani e prigionieri alleati, molti ponendo in salvo ed alcuni sottraendo a morte sicura. Primo tra i cappellani di unità partigiane operanti nell'Appennino Modenese era a tutti di indimenticabile esempio, sia nel santo esercizio della sua missione, sia nei pericoli del combattimento che sempre affrontava con valore di soldato e pietà di sacerdote. Per soccorrere un morente presso le linee nemiche e (come aveva a dire ai compagni prima di uscire dai ripari) per dare la vita allo scopo di salvare un'anima, veniva catturato dai tedeschi, spogliato delle vesti sacerdotali, brutalmente percosso ed avviato a lungo martirio nelle carceri di Firenze. Fra le atroci sevizie, sopportate con la fermezza dei forti, sempre incoraggiava e confortava i compagni sofferenti e li benediceva prima di avviarsi allo estremo sacrificio. — Firenze, piazza Washington, luglio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ARESU Antonio di Raimondo e di Nardelli Teresa, da Priverno (Littoria), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano in servizio armato di vigilanza, affrontava con un compagno una pattuglia tedesca, ingaggiava aspra lotta ed abbatteva un nemico. Colpito a morte ed interrogato nel suo letto di ospedale nulla rivelava sul Movimento, coronando con esemplare silenzio il sacrificio della giovane vita. — Priverno (Latina), 12 ottobre 1943.

AVOLIO Carlo fu Federico e fu Francesca Maltese, da Siracusa, classe 1895, capitano di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente, mutilato e già decorato al valor militare, subito dopo l'armistizio intraprendeva con fedeltà e con decisione la lotta di liberazione, arruolandosi nelle fila del Fronte militare della resistenza, sorto nella Capitale. Rendeva pregevoli servizi nel campo organizzativo e dava più volte bella prova di tenacia e di ardimento. Tratto in arresto dai tedeschi, lungamente interrogato e barbaratamente seviziato, manteneva fiero ed esemplare contegno nulla rivelando. Cadeva massacrato alle Fosse Ardeatine, sacrificando la vita agli ideali di Libertà e di Patria. — Roma, 24 marzo 1944.

CAPRIOTTI Gino di Capriotti Gemma, da Montalto Marche, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Mitragliere in una formazione di partigiani, nel corso di un duro rastrellamento condotto dai tedeschi con grande superiorità di forze ed in aspre condizioni di clima, si attardava volontariamente per coprire con la propria arma la ritirata dei suoi. Dopo aver lungamente interdetto da solo il passo al nemico e dopo aver, con fuoco preciso e mirato, inflitte notevoli perdite, veniva sopraffatto e cadeva da prode sull'arma che aveva servita sino all'ultimo respiro. — Rovetino Castel di Croce (Ascoli Piceno), 9 marzo 1944.

COSTANZI Guido di Giuseppe e di Ludovisi Maria, da Chieti, classe 1914, sottotenente (C.R.I.), partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, ancora convalescente per ferita, intraprendeva con fedeltà e con decisione la lotta di liberazione arruolandosi nelle fila del Fronte militare della resistenza, sorto nella Capitale. Rendeva servizi molto apprezzati nel campo organizzativo ed, in tragiche circostanze, dava bella prova di tenacia e di fermezza di animo. Tratto in arresto dai tedeschi con esemplare contegno resisteva a lusinghe ed a prolungate torture nulla rivelando. Cadeva massacrato alle Fosse Ardeatine, sacrificando la vita agli ideali di Libertà e di Patria. — Roma, 24 marzo 1944.

FUGAZZI Serafino di Terenzio, da Santo Stefano Aveto (Genova), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, già segnalato per coraggiosa attività e, particolarmente distintosi, durante un duro rastrellamento, nello scontro del Bosco delle Lame; impegnato in combattimento contro forze nemiche di molto superiori, resisteva bravamente con pochi compagni consentendo al grosso della formazione di ripiegare ordinatamente. Sotto micidiale fuoco nemico cercava di trarre in salvo altri partigiani feriti e nel generoso tentativo, colpito a morte, cadeva sul campo. — Loco (Val Trebbia), 25 ottobre 1944.

GOGLIO Battista fu Battista e fu Albretta Antonia, da Alpette (Torino), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Civile e senza obblighi militari, si guadagnava i galloni di comandante per l'attività di combattente iniziata sin dall'ottobre 1943. Durante una manovra di ripiegamento sotto la pressione di forze soverchianti, assumeva personalmente il comando dell'ultima retroguardia e, nel generoso tentativo di guadagnare il tempo necessario alla manovra, con un attacco, cadeva sul campo. Esempio di generoso sacrificio e di profonda valutazione del dovere di comandante. Canavese, 10 settembre 1943-11 agosto 1944.

GRASSO Salvatore di Salvatore e di Russo Santina, da Catania, classe 1921, sottotenente di Amministrazione in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione arruolandosi nelle fila del Fronte militare della resistenza, sorto nella Capitale. Con ardimento, con perizia e con tenacia rendeva importanti ed apprezzati servizi nel campo informativo avendo più volte occasione di dar prova di fermezza e di coraggio. Caduto in mani tedesche, lungamente interrogato e barbaramente seviziato, nulla rivelava e, con la serenità dei forti, affrontava il plotone di esecuzione sacrificando la vita agli ideali di Libertà e di Patria. — Roma, 24 maggio 1944.

PORPORA Giuseppe fu Alfredo e di Nerola Maria, da Napoli, classe 1918, tenente A.A. pilota in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, già molte volte decorato al valor militare per eroica attività di guerra precedentemente svolta nei cieli del Mediterraneo, animava dopo l'armistizio la resistenza nelle Valli di Riva dimostrandosi eccellente organizzatore e comandante capace e deciso. Caduto, dopo duro scontro, in mani tedesche, tradotto a Bolzano, processato e condannato a morte, manteneva fiero ed esemplare contegno. Portato al luogo del supplizio attraversava le vie della città intonando gli inni della Patria e cadeva, poi, da prode nel nome d'Italia. — Bolzano, 10 maggio 1944.

VINCENZO Giovanni fu Nicola e fu Ferrante Maria Cristina, da Napoli, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, già più volte segnalato per decisione e per coraggio, in turno di vigilanza ad un casale isolato dove accantonavano sei partigiani, veniva assalito di sorpresa da elementi tedeschi che riuscivano ad immobilizzarlo. Reagiva con fiera decisione, riusciva a liberarsi, a ributtare gli assalitori ed apriva con i compagni il fuoco contro i tedeschi che avevano circondato la casa. Rifiutate le intimazioni di resa si esponeva allo scoperto per meglio colpire ed incitava i compagni con la parola e con l'esempio. Ferito mortalmente da bomba a mano si abbatteva da prode sulla sua arma. — Zona di Assergi (L'Aquila), 5 maggio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ARTICO Angelo di Carlo e di Redigolo Angela, da Oderzo (Treviso), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente già distinto per entusiastica dedizione alla Causa, scontratosi di sorpresa con forze assai superiori reagiva animosamente col fuoco ma finiva in mani nemiche. Lungamente interrogato e barbaramente seviziato resisteva con esemplare forza di animo, sia ai tormenti, sia alle lusinghiere profferte. Nulla rivelava che potesse danneggiare la Causa ed affrontava da valoroso la morte sul patibolo nel nome della Patria. — Motta di Livenza (Treviso), 17 ottobre 1944.

BOERO Sergio di Ottavio e di Dardanelli Rosa, da Ceva (Mondovì), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente nella lotta di liberazione, comandante di pattuglia in esplorazione, scontratosi col nemico attaccava animosamente. Colpito a morte, prima di cadere trovava ancora la forza di scaricare sui tedeschi una ultima raffica col suo mitragliatore. — Mombasiglio (Cuneo), 23 marzo 1945.

BRASIELLO Nicola fu Domenico e di Esposito Lucia, da Frattaminore (Napoli), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Capo squadra in una formazione partigiana, nel corso di un duro combattimento impegnato contro un reparto tedesco, si slanciava arditamente al contrattacco e cadeva seriamente ferito a pochi metri dai nemici che lo finivano barbaramente. — Monasterolo (Cuneo), 9 marzo 1945.

CAROSI Dante di Gaetano e di Leonardis Elisabetta, da L'Aquila, classe 1926, partigiano combattente. — Giovane combattente della lotta di liberazione si distingueva particolarmente durante la tenace resistenza opposta dalla sua formazione assediata nel Casale Cappelli da soverchianti forze tedesche. Caduto in mani nemiche manteneva sino alla liberazione contegno fiero ed esemplare sopportando interrogatori e sevizie senza nulla rivelare. — Zona dell'Aquila, settembre 1943-giugno 1944.

(6148)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1085.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, detta anche di Sant'Angela Merici, con sede in Bologna.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, detta anche di Sant'Angela Merici, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli* · AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 106. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1086.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse detto di Santa Croce, in Magliano Sabina (Rieti).

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse detto di Santa Croce, in Magliano Sabina (Rieti), ed il Monastero suddetto viene autorizzato ad accettare alcune donazioni consistenti in immobili situati in Magliano Sabina valutati complessivamente L. 4.621.000.

Visto, *il Guardasigilli* · AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 101. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. **1087.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Spinelle, in frazione Cabernardi del comune di Sassoferrato (Ancona).

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Spinelle, in frazione Cabernardi del comune di Sassoferrato (Ancona) e la stessa Chiesa parrocchiale viene autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato un fabbricato situato in frazione Cabernardi del comune di Sassoferrato, da destinarsi ad opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli* · AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 100. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 ottobre 1953.

Passaggio della gestione dell'acquedotto di Mussomeli (Caltanissetta) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 25 settembre 1952 del Consiglio comunale di Mussomeli (Caltanissetta), resa esecutiva il 17 ottobre 1952, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune,

Vista la deliberazione 12 dicembre 1952 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale viene affidata la gestione allo stesso dell'acquedotto civico di Mussomeli;

Vista la convenzione 14 marzo 1953, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Mussomeli passa allo Stato e viene affidato all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Mussomeli (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvati le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 14 marzo 1953 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN — FANFANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 16. — DEL GOBBO

(842)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 30437 in data 14 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Forniti Manlio, rappresentante di datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli industriali), in quanto non più appartenente alla stessa, con il dottor Guiducci Goffredo, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Forniti Manlio è sostituito con il dott. Guiducci Goffredo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1954

Il Ministro: GUI

(691)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1954.

Autorizzazione alla Società per Azioni Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.), con sede in Milano a gestire in regime di magazzini generali il proprio stabilimento frigorifero sito in Venezia-Tronchetto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla S.A.F.I. — Società per azioni Frigoriferi italiani — con sede in Milano, per essere autorizzata ad esercire in regime di magazzini generali il proprio stabilimento frigorifero del Tronchetto, in Venezia;

Vista la delibera n. 568 in data 14 settembre 1953, adottata dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, sulla base della relazione predisposta dalla Commissione di esperti, all'uopo nominata dalla Sezione marittima e trasporti della Camera suddetta e la delibera n. 784 del 14 dicembre 1953, adottata dalla Giunta predetta dopo esame del reclamo 15 ottobre 1953 presentato dalla Società per azioni Magazzini generali frigoriferi veneziani, esercente i Magazzini generali di Venezia-San Basilio;

Visti gli ulteriori reclami in data 7 gennaio e 21 gennaio 1954, presentati da entrambe le ditte interessate (S.A.F.I. e Magazzini generali frigoriferi veneziani) e le relative controdeduzioni della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuto che l'attività svolta dai Magazzini generali di Venezia-San Basilio, già esistenti, e quella che si propongono di svolgere gli istituendi Magazzini generali di Venezia-Tronchetto possono coesistere con la limitazione merceologica di cui alla seconda delle citate deliberazioni di Giunta camerale a carico degli istituendi Magazzini generali di Tronchetto;

Decreta:

Art. 1.

La Società per Azioni Frigoriferi Italiani (S.A.F.I.), con sede in Milano, è autorizzata a gestire in regime di magazzini generali il proprio stabilimento frigorifero sito in Venezia-Tronchetto, sotto l'osservazione delle norme regolamentari di cui al rogito dott. Cesare Gallavresi di Milano, n. 9707/3589 di repertorio, in data 16 gennaio 1953, e delle condizioni tariffarie risultanti dal predetto rogito, approvato dal Comitato provinciale dei prezzi di Venezia nella riunione del 5 settembre 1953.

Art. 2.

Nei nuovi Magazzini generali frigoriferi, come sopra autorizzati, potranno depositarsi prodotti ittici nazionali e nazionalizzati.

Dal tariffario approvato pei nuovi Magazzini generali frigoriferi della Società (S.A.F.I.), di cui alla citata delibera del Comitato provinciale dei prezzi di Venezia in data 5 agosto 1953 deve, pertanto, intendersi stralciata ogni altra categoria merceologica.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società S.A.F.I è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(777)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1954.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, che autorizza la costituzione di un Istituto regionale per i finanziamenti industriali in Sicilia e ne approva lo statuto;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, che contiene, fra l'altro, disposizioni per la trasformazione e il potenziamento del predetto Istituto regionale;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F. I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, composto di 29 articoli e allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

Il Ministro: GAVA

Statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)

Art. 1.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana, in data 31 ottobre 1952, n. 714, e trasformato con legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 2.

L'Istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 800 milioni ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire un milione ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno per il 40 %;

b) Regione siciliana per il 20 %;

c) Banco di Sicilia per il 20 %;

d) Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane per il 15,60 %;

e) Banche popolari operanti in Sicilia per il 4,40 %.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti, sempre che tutti accettino di sottoscrivere per le quote di aumento rispettivamente spettanti.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, soltanto nell'ambito delle aziende di credito di cui al paragrafo *e*); sempre con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione possono essere ammesse a far parte delle aziende di credito di cui al paragrafo *e*) altre aziende che posseggano i requisiti voluti dalla legge.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

E' costituito presso l'Istituto un fondo speciale al quale affluiranno i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè quelli previsti dall'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, con le modalità contemplate nelle leggi medesime.

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione previsto dall'art. 3;

b) fondo speciale previsto dall'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) a termini delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 22 dicembre 1953, n. 955, le operazioni previste dalle leggi medesime.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono assimilabili a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

A speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto quando la Giunta regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia, l'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare, entro il limite massimo di L. 5 miliardi, la garanzia della Regione, mediante propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono assimilabili, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato di prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge nazionale o regionale.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali:

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

Sono estese all'Istituto le agevolazioni di che all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 10.

E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

Per le necessità del servizio esso può avvalersi, per incarichi che di volta in volta darà, delle aziende di credito partecipanti.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Presidenza;

d) il Collegio sindacale;

e) il direttore;

f) il Comitato tecnico consultivo.

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da loro delegati, a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 26;

c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle rispettive riunioni;

d) determinare la misura del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi;

e) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, nonchè ai sindaci effettivi quando non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

f) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con le modalità di cui all'art. 29;

i) nominare un sindaco effettivo;

e) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ciascun anno per deliberare particolarmente sugli oggetti di cui all'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) di dieci consiglieri, di cui quattro sono nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione siciliana, due dal Banco di Sicilia, uno dalla Cassa di risparmio per le provincie siciliane ed uno dalle aziende di credito di cui al paragrafo *e*) dell'art. 3: essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Fra i membri del Consiglio sono scelti due vice presidenti, di cui uno dalla Cassa del Mezzogiorno fra i consiglieri da essa designati, ed uno dal Consiglio stesso fra i consiglieri designati dagli Istituti bancari.

Le nomine sono comunicate dall'assemblea annuale, in seno alla quale si costituisce tra i rappresentanti delle aziende di credito di cui al paragrafo *e*) dell'art. 3 separata assemblea per la nomina del consigliere di amministrazione ad esse spettante.

In tale separata assemblea, i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento delle aziende di credito di cui al paragrafo *e*) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea di cui al comma terzo.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore;

d) su proposta del direttore, nominare il vice direttore dell'Istituto e tutto il personale di ruolo, nei limiti numerici stabiliti dall'assemblea, fissandone i requisiti e le attribuzioni in conformità del regolamento per il personale;

e) su proposta del direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

f) su proposta del direttore, e con il consenso del Banco di Sicilia, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;

g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

l) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta che, firmata dal direttore, si allega agli atti del Consiglio insieme al rapporto del Comitato tecnico consultivo;

m) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

o) deliberare sulle transazioni, rinuncie di credito, ecc.;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;

r) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci del direttore o dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 19.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Il presidente dura in carica due anni e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di amministrazione, nonchè l'assemblea dei partecipanti di cui al terzo comma dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano in età.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), compete congiuntamente al presidente e al direttore, o a coloro che li sostituiscono a termini del presente statuto.

Ogni altro atto è firmato dal direttore congiuntamente con il vice direttore o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con uno dei funzionari preposti ai servizi, all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del direttore, questi atti saranno firmati dal vice direttore congiuntamente con il predetto funzionario delegato.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del vice direttore, al posto di quella del direttore, costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore; la firma del predetto funzionario delegato, al posto di quella del vice direttore, la prova legale dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma di determinati atti di ordinaria amministrazione può normalmente dal direttore dell'Istituto essere attribuita congiuntamente al vice direttore e ad uno dei funzionari preposti ai servizi, oppure, in assenza o in caso di impedimento del vice direttore, a due funzionari preposti ai servizi.

Art. 21.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, dal Ministro per il tesoro, un sindaco effettivo dal Ministro per l'industria e commercio, un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno, un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Regione, un sindaco effettivo dall'assemblea dell'Istituto.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 22.

All'Istituto è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il direttore dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 23.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'Istituto.

Quando dal Consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 24.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore dell'Istituto, o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal Consiglio di amministrazione, scelti fra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà pareri sulle domande di finanziamento da sottoporsi al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Art. 25.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1954.

Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 26.

Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire per premi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale di che all'art. 4 sarà attribuito pro-quota agli enti conferenti mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartito pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29.

Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministero per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nonchè d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Visto, *il Ministro per il tesoro:* GAVA

(836)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1953, n. 1064, concernente modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1954, n. 33, alla seconda riga dell'art. 1 ove è detto « 9, ultimo comma, nn. 1, 10, 42, 45, » leggasi: « 9, ultimo comma, n. 1, 10, 42, 45 ».

Al terzo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato con l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1953, n. 1064, ove è detto « Se la domanda designa più *coltivatori* » leggasi: « Se la domanda designa più *coltivazioni* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimenti di notai

Con decreti Ministeriali 18 febbraio 1954:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cigna Cesare nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Caltanissetta, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Cataldo, stesso distretto.

E' revocato il decreto Ministeriale 9 dicembre 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cuffaro Eduardo nel comune di Agrigento, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Raffadali, distretto notarile di Agrigento.

(859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Roma, è vacante la cattedra di storia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(898)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di zone di terreno demaniale lungo il fiume Po a tergo della curva n. 10 di Sailetto, in comune di Motteggiana (Mantova).

Con decreto del 31 ottobre 1953, n. 1710/1764, emesso dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di zone di terreno demaniale lungo il fiume Po a tergo della curva n. 10 di Sailetto, in comune di Motteggiana (Mantova), della superficie complessiva di ettari 1.28.50, segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio III, mappale 131 ed indicate con lettere *a*, *c*, *e*, *g*, nell'estratto catastale 1° febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(744)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti alla sistemazione del torrente Itala nel tratto dai rami Mucheri e Franco al mare in provincia di Messina.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 2046/2150 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1954, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 73), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Itala dalla confluenza dei rami Mucheri e Franco al mare, in provincia di Messina, ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia, in scala 1:25.000, del 27 maggio 1953, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, che fa parte integrante del decreto stesso.

(745)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Porto Botte (Cagliari) e rigetto di istanza relativa al riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Mullargia (Cagliari).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 11 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1954 registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 24 è stato riconosciuto al sig. Bruno Murgia Serra il diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Porto Botte in comune di Villarios Mesaines (Giba) provincia di Cagliari nei limiti fissati nella planimetria annessa al predetto decreto.

A cura e spese del titolare del predetto diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza di un funzionario del Genio civile e di un ufficiale della Capitaneria di porto di Cagliari saranno apposti lungo le rive dello stagno di Porto Botte i pilastrini di segnalamento nei punti corrispondenti a quelli segnati nella predetta planimetria.

Il riconoscimento è subordinato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di pesca e di quelle che potranno essere emanate.

La richiesta del riconoscimento del diritto esclusivo di pesca per la peschiera di Mullargia, avanzata dal predetto sig. Bruno Murgia Serra, è stata respinta in quanto non è stata fornita la prova del titolo costitutivo del diritto.

Il comandante della Capitaneria di porto di Cagliari è stato incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

(874)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 18 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 52, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sergente cannoniere P. S. Masala Salvatore di Luigi e fu Schinta Maria, nato ad Alghero (Sassari) il 22 ottobre 1917, matricola 30862/Olbia, della croce al valor militare « sul campo » (Lero, settembre-novembre 1943), effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 11 aprile 1945;

Considerato che, nel periodo cui si riferisce la sopracitata ricompensa al valor militare (Lero, settembre-novembre 1943), il sopraindicato sottufficiale non si trovava in quella sede, ma fu proposto per omonimia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sergente cannoniere P.S. Masala Salvatore di Luigi e fu Schinta Maria, nato ad Alghero (Sassari) il 22 ottobre 1917, matricola n. 30862-Olbia, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 18 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 52, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo » concessa con determinazione 11 aprile 1945, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1953
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 310. – AMATI

(507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale in data 13 corrente, a seguito del collocamento a riposo, per limiti di età, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico presso l'Intendenza di finanza di Matera, già conferito con decreto Ministeriale 24 febbraio 1936, al notaio dott. Palese Luigi fu Michele, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 13 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,83	645,75
» Firenze	624,81	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,82	646 —
» Napoli	624,75	645,80
» Palermo	624,83	645,80
» Roma	624,78	646,125
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	—	—
» Venezia	624,82	645,75

Media dei titoli del 22 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,875
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id. 3 % lordo	79 —
Id. 5 % 1935	93,95
Redimibile 3,50 % 1934	80,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,80
1 dollaro canadese	»	646,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,44

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, sull'esclusione delle donne da alcuni impieghi pubblici;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, numero 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 841, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che indica la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista tra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60: agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, e successiva proroga con legge 28 dicembre 1950, n. 1080;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e legge 2 novembre 1952, n. 1790, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948: norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di carovita; la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64: soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, e decreto Presidenziale 2 agosto 1952: estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, sui congiunti di cittadini dichiarati irreperibili;
Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, sui caduti nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142: assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti in servizio;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visti il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per legalizzazione delle firme sui documenti;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 56419/12105 del 22 luglio 1953, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne, nè coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per ispettore aggiunto in prova del Corpo forestale dello Stato (art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali, ovvero la laurea in scienze agrarie o la laurea in ingegneria civile conseguita in una Università della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della economia montana e delle foreste, non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti sotto le armi dovranno indicare il recapito della loro abituale residenza civile ove indirizzare eventuali comunicazioni.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio dello Stato ed a coloro che dimostrino, con dichiarazione del Comando militare dal quale dipendono di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, indicando in essa il titolo di studio posseduto, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale dopo il termine stabilito dal primo comma, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande che, fatta eccezione per il caso di cui al terzo comma, siano privi di qualcuno dei documenti richiesti o siano corredate da documenti irregolari, salvo il disposto del penultimo ed ultimo comma del successivo art. 5.

Art. 4.

I. *Limite di età*

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto debbono aver compiuto il 18° anno e non debbono aver oltrepassato il 35° anno di età.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

D) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

II. *Documentazione di rito*

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, se minore di 21 anni, che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile, o copia di esso in carta da bollo da L. 200 autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato dall'Università, il candidato presenterà il certificato di laurea contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce « a tutti gli effetti di legge il diploma ».

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente, oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti, il candidato raggiungerà i nove decimi di visione monoculare e binoculare.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira e cioè, al servizio forestale di montagna.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte a una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico, da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

8. Documento militare munito delle prescritte marche da bollo da L. 200 per ogni foglio:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) per i militari in congedo illimitato o provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva;

f) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

9. I coniugati con prole o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 200, e autenticata per l'effige e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo e quest'ultimi legalizzati con marche amministrative.

Solamente i candidati dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario di buona condotta, e medico, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Tutti gli atti e documenti per i quali nel presente bando è richiesto l'uso di carta bollata o di marche da bollo debbono essere regolarizzati, anche se rilasciati in data anteriore al 1° agosto 1953, a mente del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 5.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi su carta da bollo dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10 dell'art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marca da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione in carta da bollo da L. 100 dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 4, ultimo capoverso, intenda valersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I concorrenti che si trovano alle armi potranno esibire in luogo del certificato di buona condotta, medico e della copia dello stato di servizio militare, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile

però, il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, contenuta nell'art. 3, terzo comma, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel successivo art. 6, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda ma non oltre comunque il giorno precedente a quello in cui il candidato debba presentarsi a sostenere la prova orale.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro il breve termine, che verrà fissato, le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, gli ex militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri cooperatori a seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica di mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV di prot. in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Od. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i civili reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83, dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, gli orfani dei caduti in seguito ad azioni nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati ed invalidi in seguito ad azioni nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, numero 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100. Uguale attestazione dovranno presentare i profughi degli altri territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;

i) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 su carta da bollo da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre nel primo caso copia della sentenza emessa a loro carico e negli altri casi attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, fra questi compresi i caduti in guerra, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

I requisiti di preferenza per la nomina al posto previsti dalle disposizioni in vigore, sono valutabili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati debbono presentarsi a sostenere la prova orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23 lettera *b*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, numero 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

Dei ventidue posti messi a concorso, n. 10 sono riservati ai laureati in scienze forestali, n. 6 ai laureati in scienze agrarie e n. 6 ai laureati in ingegneria civile.

A tal fine verranno formate tre graduatorie generali di merito, una per categoria di laureati, tenendo presente i titoli preferenziali.

Verrà poi formata un'unica graduatoria dei vincitori con i primi dieci laureati in scienze forestali, i primi sei laureati in scienze agrarie ed i primi sei laureati in ingegneria secondo il punteggio complessivo conseguito e la valutazione dei titoli preferenziali e tenendo presente le riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Verranno, infine formate distinte graduatorie degli idonei, una per ciascuna categoria di laureati.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per una categoria di laureati fosse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza sarà colmata alternativamente con gli idonei delle altre due categorie, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al secondo comma del presente articolo.

Se il numero dei posti scoperti in una categoria fosse dispari quest'ultimo sarà attribuito a quello delle altre due categorie che avrà riportato maggior punteggio.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le tre graduatorie di merito, quella dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami, che i candidati vorranno presentare non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Nessun rimborso o indennità compete a coloro che vengono inviati a frequentare il corso di addestramento in materie forestali e sono a loro carico le eventuali spese per tasse, contributi laboratori e libri; per i periodi di escursioni fuori della sede del corso percepiranno, se dovute, le indennità di missione spettanti a norma delle disposizioni in vigore.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il direttore generale dell'Economia montana e delle foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1954
Registro n. 2 Azienda di Stato Foreste demaniali, foglio n. 41

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a) Per i laureati in scienze forestali;

1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

b) per i laureati in scienze agrarie;

1) economia ed estimo agrario;
2) agricoltura e zootecnia con particolare riguardo a quella della montagna;
3) sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni rurali;
5) topografia;
6) idraulica agraria;
7) legislazione agraria.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

c) per i laureati in ingegneria civile;

1) costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti;
2) costruzioni stradali;
3) costruzioni rurali;
4) estimo rurale;
5) topografia;
6) materie giuridiche;
7) geologia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Roma, addì 21 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

(867)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 maggio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castelfiorentino (Firenze) nell'ordine appresso indicato

1.	Alberici dott. Giovanni	punti	87,50	su 132
2.	Piscopo dott. Raffaele	»	85,74	»
3.	Zappa Agostino	»	85,43	»
4.	Iozzi Giovanni	»	84,83	»
5.	Damiani Italo	»	84,66	»
6.	Panvini dott. Giuseppe	»	83,77	»
7.	Pelosi dott. Luigi	»	83,68	»
8.	Polledri dott. Angelo	»	83,53	»
9.	Valle Mario	»	83,34	»
10.	Zamperetti Remigio	»	82,41	»
11.	Ranaudo Agostino	»	82,19	»
12.	Montauti Antonio	»	82,10	»
13.	Germani Toselli Francesco	»	81,66	»
14.	Lo Iacono dott. Domenico	»	81,50	»
15.	Cavallina Egisto	»	81,18	»
16.	Grassi dott. Attilio	»	81,13	»
17.	Lucchese Cosimo	»	80,72	»
18.	Marazzita Giuseppe	»	80 —	»
19.	Campero Mario	»	79,86	»
20.	Romeo Attilio	»	79,16	»
21.	Palermiti Domenico	»	78,67	»
22.	Albrizio Barnardino	»	78,50	»
23.	Russo Luigi	»	78,33	»
24.	Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
25.	Mosele Alessandro	»	77,33	»
26.	Petrillo dott Alfonso	»	76,43	»
27.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
28.	Ganci dott. Rosario	»	75,80	»
29.	Milella dott. Michele	»	75,72	»
30.	Di Pierantonio Saverio, ufficiale di complemento	»	75,68	»
31.	Valentini Giovanni	»	75,68	»
32.	Sossi Pasquale	»	75,66	»
33.	Guerrieri dott. Domenico	»	73,87	»
34.	Tenani Aurelio	»	73,55	»
35.	Bonatti Augusto	»	73,50	»
36.	Grossi dott. Artemio	»	73,45	»
37.	Caporusso dott. Domenico	»	73,21	»
38.	Cerruti dott. Carlo	»	72,96	»
39.	Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
40.	Bottrighi Luigi	»	71,95	»
41.	Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
42.	Lauro dott. Ettore	»	71,20	»
43.	Di Conza dott. Beniamino	»	70,55	»
44.	Baventore dott. Francesco	»	70,05	»
45.	Castellaneta dott. Francesco	»	69,72	»
46.	Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
47.	Sagri Arnaldo	»	69 —	»
48.	Carlevaro dott. Oscar	»	68,73	»
49.	Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
50.	Rossi G. Battista	»	67 —	»
51.	La Sala Luigi, ex combattente	»	66 —	»
52.	Mennini dott. Aldo, ufficiale complemento, croce al merito di guerra	»	66 —	»
53.	Giannetti dott. Giunio	»	65,88	»
54.	Mammini Domenico, art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851	»	65,66	»
55.	Scalia Gioacchino	punti	65,66	su 132
56.	Sardiello dott. Italo	»	64,02	»
57.	Cappa Francesco	»	63,39	»
58.	Da Milano Giuseppe, ex combattente decorato croce al merito di guerra	»	63,16	»
59.	Graziani Mario	»	63,16	»
60.	Scalesse Francesco	»	62,66	»
61.	Pignataro dott. Tommaso	»	60,76	»
62.	Rainone Francesco	»	60,46	»
63.	Flacco Fioravante	»	59,74	»
64.	Masi Bruno	»	59,05	»
65.	Fuscà dott. Cesare	»	58,78	»
66.	Greco Orlando	»	58,50	»
67.	Bussotti dott. Bosone	»	58,19	»
68.	Fallone dott. Carmelo	»	57,39	»
69.	Di Stefano Giuseppe	»	57,22	»
70.	Bartolomei Adelmo	»	56,87	»
71.	Iacopino dott. Adolfo	»	56,54	»
72.	Amelio Enrico	»	55,22	»
73.	Tartarini Manilio	»	54,61	»
74.	Mastrangelo Giovanni	»	54,60	»
75.	Marzo Nicola	»	53,66	»
76.	Falcone dott. Camillo	»	53,50	»
77.	Iannelli Andrea	»	53,04	»
78.	Musumeci Umberto	»	52 —	»
79.	Ferrari Nicola, ex combattente croce al merito di guerra, inv. di guerra	»	51,50	»
80.	Visconti Pietro	»	51,50	»
81.	Petrucci Gennaro	»	49,62	»
82.	Bertinetti dott. Mario	»	49,47	»
83.	Carbone Francesco	»	49,33	»
84.	Greco Donato Armando	»	48,33	»
85.	Petronio Bartolomeo	»	47,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: BISORI

(769)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Montalcino (Siena).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 maggio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Montalcino (Siena);

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Montalcino (Siena), nell'ordine appresso indicato:

1.	Alberici dott. Giovanni	punti	87,50	su 132
2.	Piscopo dott. Raffaele	»	86,74	»
3.	Iozzi Giovanni	»	85,83	»
4.	Sisti Vito	»	83,93	»
5.	Pelosi dott. Luigi	»	83,68	»
6.	Polledri dott. Angelo	»	83,53	»
7.	Zamperetti Remigio	»	82,41	»
8.	Ranaudo Agostino	»	82,19	»
9.	Montauti Antonio	»	82,10	»
10.	Germani Toselli Francesco B.	»	81,66	»
11.	Lo Iacono dott. Domenico	»	81,50	»
12.	Catalano Francesco	»	81,37	»
13.	Cavallina Egisto	»	81,18	»
14.	Campero Mario	»	79,86	»
15.	Albrizio Bernardino	»	78,50	»
16.	Russo Luigi	»	78,33	»
17.	Palermiti Domenico	»	77,67	»
18.	Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
19.	Mosele Alessandro	»	77,33	»

20. Milella dott. Michele . punti 76,72 su 132
21. Valentini Giovanni » 76,68 »
22. Petrillo dott. Alfonso » 76,43 »
23. Di Pietro dott. Alfio » 76,27 »
24. Di Pietrantonio Saverio » 75,68 »
25. Sossi Pasquale » 75,66 »
26. Guerrieri dott. Domenico » 73,87
27. Tenani Aurelio » 73,55 »
28. Bonatti Augusto » 73,50 »
29. Grossi dott. Artemio » 73,45 »
30. Caporusso dott. Domenico . » 73,21 »
31. Cerruti dott. Carlo » 72,96 »
32. Tovagliari dott. Celso » 72 — »
33. Bottrighi Luigi » 71,95 »
34. Mastrangelo Domenico » 71,80 »
35. Lauro dott. Ettore » 71,20 »
36. Di Conza dott. Beniamino » 70,55 »
37. Baventore dott. Francesco » 70,05 »
38. Castellaneta dott. Francesco » 69,72 »
39. Graziani dott. Marcello . . » 69,02 »
40. Carlevaro dott. Oscar . . . » 68,73 »
41. Schiavina dott. Renato . . » 68,04 »
42. Sagri Arnaldo . » 68 — »
43. Caimmi dott. Luigi » 67,60 »
44. Rossi G. Battista » 67 — »
45. La Sala Luigi » 66 — »
46. Mammini Domenico, art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851 » 65,66 »
47. Scalia rag. Gioacchino » 65,66 »
48. Cappa Francesco » 65,39 »
49. Sardiello dott. Italo » 64,02 »
50. Da Milano Giuseppe, *ex combattente, croce al merito di guerra* » 63,16 »
51. Graziani Mario . » 63,16 »
52. Scalesse Francesco » 62,66
53. Ricci Giuseppe » 61,04 »
54. Bachini Gino » 60,97 »
55. Flacco Fioravante » 59,74
56. Masi dott. Bruno » 59,65
57. Giannetti dott. Giunio » 58,88
58. Greco Orlando » 58,50 »
59. Rainone Francesco » 57,46 »
60. Fallone dott. Carmelo » 57,39 »
61. Di Stefano Giuseppe » 57,22 »
62. Bartolomei Adelmo » 56,87 »
63. Iacopino dott. Adolfo » 56,54 »
64. Tartarini Manilio » 54,61 »
65. Mastrangelo Giovanni » 54,60 »
66. Falcone dott. Camillo » 53,50 »
67. Iannelli Andrea » 53,04 »
68. Marzo Nicola » 52,66 »
69. Ferrari Nicola . » 51,50 »
70. Tansini rag. Luigi » 50,04 »
71. Petrucci Gennaro » 49,62 »
72. Bertinetti dott. Mario » 49,47 »
73. Carbone Francesco » 49,33 »
74. Greco Donato Armando » 48,33 »
75. Petronio Bartolomeo » 47,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: BISORI

(786)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/3a San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/3a San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/3a San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1816/3a San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Chiarpotto Pietro, residente ad Oggebbio, ha diritto alla nomina a medico condotto nel comune di Crevoladossola in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Chiarpotto Pietro è assegnato alla condotta medica del comune di Crevoladossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Crevoladossola.

Il sindaco di Crevoladossola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 14 gennaio 1954

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20905/3a San. in data 21 luglio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 4508/3a San. in data 25 febbraio 1951, integrato col successivo decreto n. 4508/3a San. in data 28 marzo 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18160/3a San. in data 16 giugno 1953;

Ritenuto che il dott. Sancio Luigi, residente a Macugnaga, ha diritto alla nomina a medico condotto del comune di Bognanco in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sancio Luigi è assegnato alla condotta medica del comune di Bognanco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bognanco.

Il sindaco di Bognanco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 22 gennaio 1954

Il prefetto: PAULOVICH

(712)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.